

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 30/11/2015

OGGETTO:

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CAMPEGINE RI-USA”**

L'anno DUEMILAQUINDICI addi TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	A
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 6	Assenti: 2
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani Gianluca.

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora – Lepre.

C.C. N. 44 DEL 30.11.2015

Presenti n. 6 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 ed in particolare l’art. 180 bis il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni adottino, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo di prodotti anche attraverso la responsabilizzazione dei produttori;

VISTO l’art. 7 sexies del D.L. 30.12.2008, come modificato dalla Legge di conversione 27.02.2009 n. 13, ad oggetto: “Valorizzazione, a fini ecologici, del mercato dell’usato” il quale così recita:

co. 1: “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare conclude con le Regioni, le Province ed i Comuni, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo in sede locale dei mercati dell’usato”;

co. 2: “Sulla base di tale accordo gli Enti Locali a partire dal 2009 provvedono all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell’usato”;

co. 4: “Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell’ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle Regioni e degli Enti Locali in materia di commercio”;

DATO ATTO che:

- i mercatini del riuso costituiscono un’importante forma di incentivazione alla “prevenzione del rifiuto” in quanto attraverso il riutilizzo di prodotti e dunque l’estensione del loro “ciclo di vita” di fatto si può diminuire la produzione dei rifiuti;
- con Delibera C.C. n. 21 del 29.04.2013, al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di vendere occasionalmente i propri oggetti promuovendo pertanto la consapevolezza dell’importanza del riuso è stato approvato, in attesa di norme specifiche che disciplinino lo svolgimento di tali mercatini, un Regolamento per definire le modalità di svolgimento dei medesimi;

CONSIDERATO che:

- a tutt'oggi il Ministero competente non ha ancora provveduto a dettare gli standard minimi dei mercatini del riuso;
- l'esperienza di questo periodo ha evidenziato la necessità di rivedere alcune disposizioni contenute nel Regolamento approvato, in particolare le modalità di affidamento della gestione del medesimo ed i conseguenti obblighi per il soggetto gestore;

VALUTATA la necessità, in attesa dell'emanazione di norme specifiche, disciplinare nuovamente nel suo complesso lo svolgimento di tale iniziativa;

VISTO pertanto il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto opportuno modificare l'art. 6 "Obblighi del soggetto gestore" come di seguito specificato:

Testo in bozza

“Art. 6 – Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- a) rispettare le disposizioni che regolano la materia;
- b) pubblicizzare, nel pieno rispetto anche delle disposizioni del Codice della Strada, ed allestire in modo adeguato l'iniziativa;
- c) sostenere tutte le spese organizzative, assicurative e di pubblicità nonché provvedere al pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di svolgimento del singolo mercatino;
- d) provvedere alla chiusura e successiva riapertura a fine manifestazione, delle strade secondo quanto previsto nell'ordinanza emessa dai competenti uffici comunali;
- e) disporre i banchi in modo che siano rispettati l'accesso ai residenti, agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi presenti nelle aree interessate e siano salvaguardati i corridoi di transito per i mezzi adibiti all'emergenza nonché le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori;
- f) controllare che la merce esposta e venduta sia esclusivamente usata ed in quantità tale da non ricondurre a stock;
- g) verificare costantemente, nel corso della giornata, il regolare e tranquillo svolgimento dell'iniziativa;
- h) ammettere all'esposizione un numero di banchi compatibile con l'area a disposizione evitando che mezzi e/o attrezzature vengano collocate su aree verdi;
- i) dare piena disponibilità per eventuali controlli che i pubblici servizi vorranno fare;
- j) provvedere, a fine giornata, a lasciare gli spazi occupati in condizioni di ordine e di pulizia;
- k) provvedere a proprie spese per eventuali danni causati nell'area utilizzata;
- l) provvedere alla copertura assicurativa RCT per danni a persone o cose;
- m) sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente la manifestazione”

Testo modificato

“Art. 6 – Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- a) rispettare le disposizioni che regolano la materia;
- b) pubblicizzare, nel pieno rispetto anche delle disposizioni del Codice della Strada, ed allestire in modo adeguato l'iniziativa;

- c) sostenere tutte le spese organizzative, assicurative e di pubblicità nonché provvedere al pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di svolgimento del singolo mercatino;
- d) provvedere alla chiusura e successiva riapertura a fine manifestazione, delle strade secondo quanto previsto nell'ordinanza emessa dai competenti uffici comunali;
- e) disporre i banchi in modo che siano rispettati l'accesso ai residenti, agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi presenti nelle aree interessate e siano salvaguardati i corridoi di transito per i mezzi adibiti all'emergenza nonché le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori;
- f) controllare che la merce esposta e venduta sia esclusivamente usata ed in quantità tale da non ricondurre a stock;
- g) *depositare in Comune, entro il giorno successivo alla data di svolgimento del mercatino, l'elenco dei partecipanti nonché copia delle dichiarazioni di cui al successivo art. 8 – comma 2 – corredate da relativi documenti di identità;*
- h) verificare costantemente, nel corso della giornata, il regolare e tranquillo svolgimento dell'iniziativa;
- i) ammettere all'esposizione un numero di banchi compatibile con l'area a disposizione evitando che mezzi e/o attrezzature vengano collocate su aree verdi;
- j) dare piena disponibilità per eventuali controlli che i pubblici servizi vorranno fare;
- k) provvedere, a fine giornata, a lasciare gli spazi occupati in condizioni di ordine e di pulizia;
- l) provvedere a proprie spese per eventuali danni causati nell'area utilizzata;
- m) provvedere alla copertura assicurativa RCT per danni a persone o cose;
- n) sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente la manifestazione.”

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 – co. 1 – del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e dato atto che la medesima è priva di rilevanza contabile, come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi indicata in premessa, il Regolamento per l'organizzazione dell'iniziativa denominata “Campegine Ri-usa”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che l'art. 6 “Obblighi del soggetto gestore” si intende così modificato:

“Art. 6 – Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di:
 - a) rispettare le disposizioni che regolano la materia;
 - b) pubblicizzare, nel pieno rispetto anche delle disposizioni del Codice della Strada, ed allestire in modo adeguato l'iniziativa;
 - c) sostenere tutte le spese organizzative, assicurative e di pubblicità nonché provvedere al pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di svolgimento del singolo mercatino;

- d) provvedere alla chiusura e successiva riapertura a fine manifestazione, delle strade secondo quanto previsto nell'ordinanza emessa dai competenti uffici comunali;
- e) disporre i banchi in modo che siano rispettati l'accesso ai residenti, agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi presenti nelle aree interessate e siano salvaguardati i corridoi di transito per i mezzi adibiti all'emergenza nonché le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori;
- f) controllare che la merce esposta e venduta sia esclusivamente usata ed in quantità tale da non ricondurre a stock;
- g) depositare in Comune, entro il giorno successivo alla data di svolgimento del mercatino, l'elenco dei partecipanti nonché copia delle dichiarazioni di cui al successivo art. 8 – comma 2 – corredate da relativi documenti di identità;
- h) verificare costantemente, nel corso della giornata, il regolare e tranquillo svolgimento dell'iniziativa;
- i) ammettere all'esposizione un numero di banchi compatibile con l'area a disposizione evitando che mezzi e/o attrezzature vengano collocate su aree verdi;
- j) dare piena disponibilità per eventuali controlli che i pubblici servizi vorranno fare;
- k) provvedere, a fine giornata, a lasciare gli spazi occupati in condizioni di ordine e di pulizia;
- l) provvedere a proprie spese per eventuali danni causati nell'area utilizzata;
- m) provvedere alla copertura assicurativa RCT per danni a persone o cose;
- n) sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente la manifestazione.”

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale
Fava Dott.sa Germana

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell'Emilia

**REGOLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
“CAMPEGINE RI-USA”**



Approvato con Delibera C.C. 44 del 30.11.2015

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Caratteristiche del mercatino del riuso

Titolo II – Modalità di gestione e partecipazione

Art. 5 – Gestione del mercatino del riuso

Art. 6 – Obblighi del soggetto gestore

Art. 7 – Responsabilità del gestore

Art. 8 – Soggetti ammessi

Art. 9 – Esclusioni

Art.10 – Obblighi degli espositori

Titolo III – Disposizioni finali

Art.11 – Controlli

Art.12 - Sanzioni

Art.13 – Norme di rinvio

Art.14 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino del riuso riservata agli operatori non professionali che si svolge su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Art. 2 – Normativa di riferimento

- D. Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 180 bis il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni adottino, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti anche attraverso la responsabilizzazione dei produttori.
- L. 27 Febbraio 2009 n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” che all'art. 7 sexies tratta dei mercati dell'usato.
- Delibera Giunta Regionale n. 151 del 10.02.2014 ad oggetto: “Definizione del concetto di “riuso” e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio”.

Art. 3 – Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di fissare le norme per la realizzazione del mercatino i cui obiettivi sono quelli di:
 - assegnare – nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti – un ruolo fondamentale al riutilizzo inteso come “operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale sono stati concepiti”, ai sensi dell'art. 183 – co. 1 lett. r) del D. Lgs. N. 152/06;
 - sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - promuovere una cultura del riuso basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
 - favorire occasioni di svago e socializzazione per tutta la comunità.

Art. 4 – Caratteristiche del mercatino del riuso

1. Il mercatino del riuso ha le seguenti caratteristiche:
 - Denominazione: “Campegine Ri-usa”
 - Periodicità: ogni terza domenica del mese, salvo nel caso di coincidenza con le seguenti festività: 25 Aprile – Natale – Pasqua – 15 Agosto
 - ubicazione: P.zza Caduti del Macinato, P.zza Cervi e Via Amendola nel

tratto compreso tra V. Don P. Borghi e V. Curiel. Eventuali altre aree proposte saranno concesse previa verifica della presenza dei requisiti minimi quali: accessibilità, parcheggi, sicurezza e superficie adeguata in funzione del numero di partecipanti. Nel caso di ampliamento delle aree concesse per la manifestazione, l'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico verrà ricalcolata in base alla nuova superficie assegnata.

E' comunque di piena competenza dell'Amministrazione Comunale stabilire gli spazi da utilizzare;

- orario: il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle H. 07.00 e lo sgombero definitivo, con conseguente allontanamento dall'area, entro le H. 20.00.
- posteggi: l'ampiezza massima dell'area occupata dal singolo espositore è stabilita in mq. 25,00

TITOLO II – MODALITA' DI GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5 – Gestione del mercatino del riuso

1. La gestione del mercatino è affidata annualmente a soggetto esterno all'Amministrazione "gestore" tramite bando pubblico con la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.s.m.i.
2. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le persone giuridiche e le associazioni senza scopo di lucro – legalmente costituite - i cui soggetti previsti dalla vigente normativa sono in possesso dei seguenti requisiti morali:
 - insussistenza cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
 - assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità nonché per uno o più reati per corruzione, frode e riciclaggio;
 - regolarità con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori per le persone giuridiche-
3. Nel bando dovranno essere esplicitate le modalità di presentazione della domanda ed i criteri di valutazione sulla base dei seguenti parametri:
 - a) elementi economici (offerta in rialzo su una base minima corrispondente alla tassa occupazione suolo)
 - b) elementi qualitativi:
 - b.1) progetto di organizzazione dell'attività
 - b.2) proposte di attività collaterali relative ad iniziative ambientali, culturali e commerciali legate al territorio
 - b.3) professionalità del personale utilizzato
4. Per l'esame delle proposte presentate sarà istituita apposita Commissione composta da 3 componenti nominati dal Responsabile del 3^ Settore Assetto Territoriale – Ambiente e Patrimonio. L'affidamento in gestione sarà effettuato tramite stipula di apposita Convenzione, previa determina di aggiudicazione da parte del Responsabile di Settore tenuto conto del verbale della predetta Commissione.

5. La Convenzione si intende risolta di diritto per:

- a) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse;
- b) mancato pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento del mercatino;
- c) recidiva nelle infrazioni di cui all'art. 12 co. 1. La recidiva si verifica nel caso siano commesse violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento per due volte nell'arco di sei mesi anche se si è provveduto al pagamento della relativa sanzione.

Art. 6 – Obblighi del soggetto gestore

2. Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- a) rispettare le disposizioni che regolano la materia;
- b) pubblicizzare, nel pieno rispetto anche delle disposizioni del Codice della Strada, ed allestire in modo adeguato l'iniziativa;
- c) sostenere tutte le spese organizzative, assicurative e di pubblicità nonché provvedere al pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di svolgimento del singolo mercatino;
- d) provvedere alla chiusura e successiva riapertura a fine manifestazione, delle strade secondo quanto previsto nell'ordinanza emessa dai competenti uffici comunali;
- e) disporre i banchi in modo che siano rispettati l'accesso ai residenti, agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi presenti nelle aree interessate e siano salvaguardati i corridoi di transito per i mezzi adibiti all'emergenza nonché le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori;
- f) controllare che la merce esposta e venduta sia esclusivamente usata ed in quantità tale da non ricondurre a stock;
- g) depositare in Comune, entro il giorno successivo alla data di svolgimento del mercatino, l'elenco dei partecipanti nonché copia delle dichiarazioni di cui al successivo art. 8 – comma 2 – corredate da relativi documenti di identità;
- h) verificare costantemente, nel corso della giornata, il regolare e tranquillo svolgimento dell'iniziativa;
- i) ammettere all'esposizione un numero di banchi compatibile con l'area a disposizione evitando che mezzi e/o attrezzature vengano collocate su aree verdi;
- j) dare piena disponibilità per eventuali controlli che i pubblici servizi vorranno fare;
- k) provvedere, a fine giornata, a lasciare gli spazi occupati in condizioni di ordine e di pulizia;
- l) provvedere a proprie spese per eventuali danni causati nell'area utilizzata;
- m) provvedere alla copertura assicurativa RCT per danni a persone o cose;
- n) sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente la manifestazione.

Art. 7 - Responsabilità del gestore

1. Durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato l'organizzatore della manifestazione assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi, privati e pubblici, compresi incidenti e furti.

Art. 8 – Soggetti ammessi

1. La partecipazione al mercatino è riservata esclusivamente a privati (persone fisiche maggiorenni) od associazione e comitati senza scopo di lucro – regolarmente costituiti ai sensi di Legge - che espongono, scambiano o vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale beni di proprietà aventi un valore esiguo.
2. I soggetti che intendono partecipare al mercatino devono fornire al soggetto gestore una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiarano:
 - di partecipare al mercatino in qualità di privato, Legale Rappresentante di Associazione o Presidente di Comitato. Qualora il Legale Rappresentante/Presidente non possa partecipare direttamente deve indicare i nominativi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - di aver preso visione delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - che gli oggetti esposti sono propri ed usati sollevando, pertanto, il Comune ed il gestore da qualsiasi responsabilità nell'eventualità di provenienza illecita.

Art. 9 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che esercitano attività di impresa iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché quelli che espongono e propongono alla vendita opere dell'ingegno di carattere creativo di cui all'art. 4 – co. 2 lett. h) del D. Lgs. n. 114/98.

Art. 10 - Obblighi degli espositori

1. Agli espositori è fatto obbligo di:
 - indicare in modo chiaro e ben leggibile l'eventuale prezzo di vendita mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo;
 - non recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - mantenere il suolo occupato sgombro da rifiuti utilizzando gli appositi contenitori predisposti.
2. E' vietato esporre e vendere:
 - oggetti di particolare valore o di antiquariato;
 - metalli e pietre preziose;
 - prodotti alimentari;
 - armi, materiali esplosivi e combustibili.
3. L'inosservanza di tali obblighi costituisce motivo ostativo alla partecipazione delle edizioni successive.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Controlli

1. Il mercatino è soggetto all'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di verificare - tramite i propri uffici o mediante il Corpo della Polizia Municipale - la corretta organizzazione dell'iniziativa, il rispetto delle norme di sicurezza, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento nonché l'adempimento degli impegni assunti.

Art. 12 - Sanzioni

1. Salva diversa disposizione di Legge, per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.
2. Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti al mercatino, gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della sopra richiamata L. n. 689/81.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla Legislazione nazionale, regionale, locale vigente.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL 28/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE RI-USA"

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 28/11/2015

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

CAVALLARI SILVIA / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL 28/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE RI-USA"

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 30/11/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 44 del 30/11/2015 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 17/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 17/12/2015 al 01/01/2016 diverrà ESECUTIVA il 27/12/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 17/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.